



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINZGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2012

Norme per la promozione delle attività turistiche legate al vino del Trentino-Alto Adige e istituzione delle «strade del vino del Trentino-Alto Adige e delle tipicità enogastronomiche locali»

ONOREVOLI SENATORI. - Oltre ad essere una terra straordinaria per le sue montagne e i suoi splendidi paesaggi, il Trentino-Alto Adige è anche una regione di grande «gusto», ricca com'è di squisiti prodotti tipici e piatti della cucina tradizionale di queste valli. La sua produzione di qualità consiste soprattutto in una grande varietà di formaggi, salumi, carni e dolci, accompagnati degnamente da vini, liquori e solide grappe.

Nello specifico della produzione vinicola, la regione conta 14 vini a denominazione di origine controllata - DOC (l'Alto Adige da solo ne conta 8) e 6 a indicazione geografica tipica (IGT), mentre in relazione ai prodotti gastronomici, i formaggi e lo speck a indicazione geografica protetta (IGP) sono certamente i prodotti più conosciuti ed apprezzati.

Nell'ambito della regione, infatti è possibile valorizzare ulteriormente la tipicità e specificità dell'Alto Adige, regione dove s'incontrano i climi alpino e mediterraneo, le culture italiana e tedesca, le tradizioni locali e l'apertura cosmopolita. Il fascino dell'Alto Adige sta proprio nell'armonia dei contrasti, in quella varietà di paesaggi e persone da cui scaturiscono vini dalla personalità decisa, fieri d'esprimere le proprie origini. Vini coltivati e maturati secondo i principi del territorio, e vinificati in cantine medie o piccole. I vini bianchi altoatesini sono fra i migliori del panorama vinicolo italiano.

Il presente disegno di legge intende pertanto valorizzare il patrimonio qualitativo

enogastronomico del Trentino-Alto Adige, di rilevanza internazionale, favorendo un'offerta turistica sempre più dinamica e qualificata, attraverso metodi e forme di accoglienza più diversificati e attrattivi.

Nello specifico, l'obiettivo è quello di promuovere un turismo alternativo rispetto alla classica offerta sciistica invernale o comunque che si affianchi a quest'ultimo, rivolto ad un *target* di fruitori più vasto e differenziato. Servirebbe inoltre anche per destagionalizzare l'offerta turistica disponibile nel corso di tutto l'anno.

Il disegno di legge intende valorizzare, promuovere e incrementare, nei territori della regione, ogni forma di turismo legato alla produzione del vino, attraverso la realizzazione delle «strade del vino del Trentino-Alto Adige e delle tipicità enogastronomiche locali». Lo scopo, quindi, è quello di favorire l'unione tra il vino del Trentino-Alto Adige, la cui qualità è indiscussa, e il turismo, al fine di integrare il reddito delle strutture di ricezione turistica, quali agriturismo, malghe ed esercizi di ristorazione, mediante attività complementari, arricchendo l'offerta turistica con nuove opportunità attraverso l'attività enoturistica.

Tale attività consiste nella ricezione e nell'ospitalità esercitate dai produttori vinicoli attraverso l'utilizzo delle proprie strutture aziendali, nonché nell'offerta di servizi di ristorazione e di degustazione dei prodotti tipici dell'enogastronomia della regione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di valorizzare, di promuovere e di incrementare l'offerta turistica nei territori della regione Trentino-Alto Adige, con particolare riferimento alle aree geografiche in cui è più diffusa la produzione di vino, la presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, promuove e disciplina ogni forma di turismo legato all'offerta del vino regionale, attraverso l'istituzione delle «strade del vino del Trentino-Alto Adige e delle tipicità enogastronomiche locali».

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'attività di viticoltura nei territori della regione è volta:

a) all'integrazione dei redditi degli imprenditori vinicoli definiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) allo sviluppo del turismo nonché alla promozione della produzione e del consumo dei prodotti enogastronomici locali e, in particolare, di quelli meno noti;

c) alla promozione della conoscenza delle tradizioni e delle culture locali riconducibili al settore del vino, del formaggio e dei salumi del Trentino-Alto Adige, integrate con il mondo agricolo e dell'artigianato, nonché alla valorizzazione paesaggistico-ambientale;

d) alla promozione dell'attività di ricezione e di ospitalità esercitata dagli imprenditori vinicoli, anche attraverso l'utilizzo delle proprie strutture aziendali, adeguatamente ristrutturate o appositamente acquisite, per una migliore offerta di servizi di ristorazione e di degustazione dei prodotti tipici dell'enogastronomia.

Art. 2.

(Istituzione delle «strade del vino del Trentino-Alto Adige e delle tipicità enogastronomiche locali»)

1. Ai fini della valorizzazione e della commercializzazione della produzione e del consumo delle tipicità enogastronomiche locali, nonché al fine di sviluppare l'offerta delle zone ad alta densità turistica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la regione e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con proprio decreto, le «strade del vino del Trentino-Alto Adige e delle tipicità enogastronomiche locali», disciplinandone l'utilizzo.

2. Le «strade del vino del Trentino-Alto Adige e delle tipicità enogastronomiche locali» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, anche multilingue, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, sorgono agriturismi, malghe o mercati enogastronomici, nonché strutture di produzione, trasformazione o distribuzione delle tipicità enogastronomiche locali e, in particolare, di formaggi, salumi, dolci, frutta. Le «strade del vino del Trentino-Alto Adige e delle tipicità enogastronomiche locali» costituiscono lo strumento attraverso il quale le aree geografiche della regione, in particolare quelle provinciali nelle quali è più diffusa l'attrazione turistica, storica e culturale, e le relative produzioni possono essere promosse, commercializzate e fruite in forma di offerta turistica.

3. Le attività enoturistiche individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, comprese la degustazione dei prodotti e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, sono comprese nelle attività agrituristiche definite ai sensi dell'articolo 2

della legge 20 febbraio 2006, n. 96, secondo delle disposizioni in materia eventualmente emanate dalle regioni.

Art. 3.

(Attività enoturistiche)

1. Ai fini della presente legge, per attività enoturistiche si intendono le attività ricettive e di ospitalità esercitate dagli imprenditori vinicoli di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), singolarmente o in forma associata, nonché dai loro familiari; tali attività sono da considerare connesse alle attività produttive e di promozione, che devono rimanere principali.

2. Le attività enoturistiche si considerano tali a condizione che:

a) diano ospitalità nei locali, appositamente allestiti, dell'abitazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), nonché in edifici o in spazi o in parti di essi dei quali gli stessi soggetti hanno la disponibilità, in qualità di proprietari, di affittuari o di concessionari;

b) diano ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali vigenti;

c) somministrino, per la consumazione sul posto, pasti costituiti prevalentemente da prodotti enogastronomici locali derivanti dall'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), o di altri imprenditori locali;

d) somministrino, per la consumazione sul posto, oltre a bevande analcoliche sigillate, anche bevande alcoliche e superalcoliche, purché di produzione locale o regionale;

e) vendano agli ospiti e al pubblico prodotti enogastronomici locali derivanti dall'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*);

f) organizzino attività informative, ricreative e culturali per promuovere i prodotti enogastronomici locali, valorizzando le specialità gastronomiche.

Art. 4.

*(Compiti della regione Trentino-Alto Adige
e delle province autonome
di Trento e Bolzano)*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con i rappresentanti della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti stabilisce i criteri e le modalità, nonché i limiti e gli obblighi amministrativi per l'esercizio delle attività enoturistiche, istituendo, presso le competenti aziende di promozione turistica, gli elenchi regionali dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività e gli elenchi regionali dei luoghi e delle «strade del vino del Trentino-Alto Adige e delle tipicità enogastronomiche locali» riconosciuti ai sensi della presente legge.

Art. 5.

(Contributi per le attività enoturistiche)

1. Al fine di promuovere e di sostenere l'esercizio delle attività enoturistiche esercitate dagli imprenditori vinicoli di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), possono essere concessi contributi finanziari, compatibilmente con le normative dell'Unione europea vigenti in materia di aiuti di Stato, per interventi, stabiliti con provvedimenti regionali e provinciali di restauro, di adattamento e di allestimento dei locali o degli spazi destinati alle medesime attività enoturistiche, nonché di promozione, attraverso idonei spazi pubblicitari, delle «strade del vino del Trentino-Alto Adige e delle tipicità enogastronomiche locali».

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, tenendo presente, in particolare:

a) il tipo di offerta promossa dell'imprenditore vinicolo;

b) il possesso dell'abilitazione all'esercizio delle attività enoturistiche da parte dell'imprenditore vinicolo;

c) l'età dell'imprenditore vinicolo;

d) l'assunzione dell'impegno, da parte dell'imprenditore vinicolo, di somministrare agli ospiti in prevalenza prodotti enogastronomici, inclusi quelli meno noti.

